



IN QUESTO NUMERO

- Ministero dell'Ambiente: Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici - finanziamenti a tasso agevolato per soggetti pubblici proprietari di immobili scolastici - G.U. n. 109 del 13 maggio 2015.
- Ministero della Giustizia: Ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi.
- Cassa Depositi e Prestiti: Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni.
- Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi - legge 6 maggio 2015.
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Risposte ai quesiti sull'attuazione del nuovo ISEE.
- Ministero dell'Interno: avvio dal 18 maggio 2015 della nuova modalità informatica per l'invio on line dell'istanza di cittadinanza.

Ministero dell'Ambiente: Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici - finanziamenti a tasso agevolato per soggetti pubblici proprietari di immobili scolastici - G.U. n. 109 del 13 maggio 2015.

Sulla gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2015 è stato pubblicato il Decreto 14 aprile 2015 del Ministero dell'Ambiente avente per oggetto "Misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici".

Il decreto individua e disciplina i criteri, e le modalità di concessione, erogazione e rimborso dei finanziamenti a tasso agevolato concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo per l'attuazione del Protocollo alla Convenzione di Kyoto.

Possono beneficiare dei finanziamenti i soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all'istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all'istruzione universitaria, nonché di edifici pubblici dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Possono altresì beneficiare dei finanziamenti disciplinati dal presente decreto i soggetti pubblici che a titolo gratuito o oneroso, hanno in uso gli immobili di sopra.

Le richieste di ammissione al finanziamento agevolato devono essere presentate, utilizzando la modulistica

allegata al decreto, dalla data di pubblicazione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di apposito comunicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e fino alle ore 17,00 del novantesimo giorno successivo.

I finanziamenti in oggetto sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.

Ministero della Giustizia: Ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi.

Con Circolare 12 maggio 2015, il Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del personale e dei servizi Uffici del Giudice di Pace del Ministero della Giustizia, fornisce le istruzioni per il ripristino degli uffici del Giudice di pace soppressi, ai sensi del D.L. 31.12.2014 n. 192, convertito con modifiche con legge 27.2.2015 n. 11.

La legge 27 febbraio 2015, dispone che entro il 30 luglio 2015 gli enti locali, le unioni di comuni e le comunità montane, possano chiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace soppressi ai sensi del D.L. 31.12.2014 n. 192.

Scaduto il termine per la presentazione dell'istanza di ripristino,

entro il 28 febbraio 2016 saranno espletate a cura del Ministero, tutte le attività necessarie al ripristino degli Uffici.

Sarà pertanto indispensabile che gli Enti interessati provvedano già nel corpo dell'istanza e quindi entro il termine del 30 luglio p.v. ad individuare il personale da destinare agli uffici ripristinati.

La circolare riportata inoltre i principali aspetti applicativi e i diversi passaggi della procedura come segue:

A. proposizione dell'istanza di ripristino: contenuto e termini

L'istanza, deve essere espressa dall'organo che ha il corrispondente potere decisorio e presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015. Gli enti locali, già nel corpo dell'istanza di ripristino, dovranno necessariamente:

Impegno economico

Assumere esplicitamente l'impegno a "farsi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo", che deve essere messo a disposizione dagli enti medesimi, restando a carico dell'amministrazione della giustizia unicamente i compensi dovuti ai magistrati onorari e le spese per l'attività di formazione del personale messo a disposizione dagli enti istanti. Il contributo unificato sarà riscosso dal Ministero, in coerenza con la

normativa generale.

Nel caso di enti consorziati, unioni di comuni o comunità montane, l'atto d'impegno a farsi carico di quanto sopra, dovrà essere assunto dall'ente richiedente.

Qualora alcuni dei comuni o enti locali interessati non vogliano farsi carico delle suddette spese, è devoluta agli altri la scelta di ripartire tra loro l'intero importo ovvero di rinunciare all'istanza.

Personale

il funzionamento in autonomia dell'ufficio ripristinato dovrà essere assicurato esclusivamente mediante il personale amministrativo messo a disposizione dagli enti richiedenti.

Sarà pertanto necessario indicare nell'istanza, a pena di decadenza, i nominativi, i requisiti ed in particolare l'inquadramento in profili professionali equipollenti a quelli previsti nella pregressa dotazione organica dell'ufficio soppresso (ovvero delle relative piante organiche in caso di accorpamento di più uffici) o comunque idonei a consentire l'erogazione del servizio giustizia.

Il personale individuato dagli enti locali dovrà poter svolgere le attività rimesse alla competenza del funzionario giudiziario, del cancelliere, dell'assistente giudiziario, dell'operatore giudiziario e dell'ausiliario.

Sede

Sempre nel corpo dell'istanza di ripristino dovrà essere indicata

l'esatta ubicazione dell'immobile prescelto quale sede dell'ufficio del giudice di pace ripristinato.

B.Fase della Formazione

La formazione iniziale del personale comunale addetto sarà realizzata attraverso tirocini formativi della durata di almeno due mesi, a partire dal 1.10.2015.

A tal fine gli enti locali interessati dovranno assicurare la messa a disposizione del personale da loro individuato che, a pena di decadenza, si dovrà presentare per iniziare il tirocinio nelle date comprese tra il 1 ottobre ed il 9 ottobre 2015 presso l'ufficio del giudice di pace del circondario di riferimento.

Per consentire il rispetto dei termini fissati dalla normativa di riferimento, la fase formativa di tutto il personale degli enti locali dovrà essere completata entro il termine del 31 dicembre 2015, in modo da consentire, previa valutazione degli esiti della formazione, l'entrata in vigore del nuovo assetto gestionale degli uffici del giudice di pace ripristinati in coerenza con il dettato normativo.

L'istanza di ripristino, completa dei dati richiesti, dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 30 luglio 2015 esclusivamente per posta certificata da inviarsi all'indirizzo: gdp.uff3.capodipartimento.dog@giustiziacert.it oppure per plico cartaceo spedito a mezzo di raccomandata A\R da inviarsi al seguente indirizzo:

Ministero della Giustizia, Ufficio III del Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi.

Il testo della Circolare è reperibile su: <http://www.giustizia.it>

**Cassa Depositi e Prestiti:
Rinegoziazione dei prestiti concessi ai Comuni.**

Cassa Depositi e Prestiti rende noto che è possibile procedere alla rinegoziare dei prestiti concessi ai Comuni dalla Cassa.

A tale proposito la Cassa Depositi e Presti ha diffuso la Circolare n. 1283, con la quale vengono fornite le opportune istruzioni.

Possono essere rinegoziati i prestiti connotati dalle seguenti e contestuali caratteristiche:

- prestiti ordinari a tasso fisso, variabile e flessibili intestati ai Comuni, ivi inclusi quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269;
- con oneri interamente a carico del Comune beneficiario;
- in ammortamento al 1° gennaio 2015, con debito residuo a tale data pari o superiore a 10.000,00 euro;
- oggetto di precedenti operazioni di rinegoziazione, ad esclusione di quelli di cui al successivo punto I;

- aventi scadenza del piano di ammortamento successiva al 31 dicembre 2019.

Non possono comunque essere rinegoziati i finanziamenti che presentino una delle seguenti caratteristiche:

- rinegoziati con struttura indicizzata all'inflazione italiana ai sensi della Circolare n. 1257 del 29 aprile 2005;
- con diritto di estinzione parziale anticipata alla pari;
- intestati ad enti commissariati per inquinamento mafioso privi degli organi elettivi ricostituiti;
- intestati ad enti morosi o in condizione di dissesto finanziario, che non abbiano approvato l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 (di seguito "T.U.E.L."), esitato positivamente ai sensi dell'articolo 261 comma 3 del T.U.E.L.;
- concessi in base a leggi speciali.

Gli Enti beneficiari di prestiti con le caratteristiche sopra elencate possono accedere alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso di ciascun finanziamento.

Per i prestiti oggetto di rinegoziazione, la rata in scadenza al 30 giugno 2015 sarà di importo pari alla sola quota interessi prevista dal piano di ammortamento attualmente vigente; non verrà, pertanto, corrisposta la relativa quota capitale e si procederà

alla rinegoziazione delle condizioni di rimborso del debito residuo rilevato al 1° gennaio 2015.

Il Periodo di Adesione è fissato dall'8 maggio 2015 alle ore 23:59 del 22 maggio 2015.

Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi - legge 6 maggio 2015.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 2015 è stata pubblicata la legge 6 maggio 2015, recante "disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi", che entrerà in vigore il 26 maggio 2015.

La legge modifica la previgente normativa del 1970 (legge n. 898 del 1970), prevedendo una riduzione dei tempi necessari fra la fase della separazione e quella del divorzio.

La nuova disciplina si applica anche ai procedimenti attualmente in corso.

Gli Uffici di Stato Civile cureranno l'annotazione dello scioglimento della comunione sull'atto di matrimonio a seguito della trasmissione dell'ordinanza del Giudice che autorizza i coniugi a vivere separati.

La legge completa il quadro normativo del 2014 che aveva già visto l'introduzione di nuovi istituti quali la

negoziata assistita e gli accordi di separazione e divorzio davanti al sindaco (decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge 162/2014).

Sull'argomento si rimanda alla circolare n. 6/15, del Ministero degli Interni - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali che contiene i chiarimenti applicativi del succitato decreto n.132/14.

Ulteriori informazioni su:
<http://www.interno.gov.it>

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali: Risposte ai quesiti sull'attuazione del nuovo ISEE.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali rende disponibili le risposte ai quesiti sull'attuazione del nuovo ISEE.

La Riforma dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) , introdotta dal decreto "Salva Italia" (n.201/2011), prevede nuovi criteri di valutazione del reddito e del patrimonio, insieme a controlli più attenti allo scopo di garantire maggiore equità nel distribuire il costo delle prestazioni sociali e socio-sanitarie tra i cittadini italiani.

Le principali novità del nuovo modello di dichiarazione (DSU, dichiarazione sostitutiva unica):

- Il "modello MINI", una dichiarazione semplificata che riguarda la maggior

parte delle situazioni ordinarie.

- Una dichiarazione a "moduli", specifici per una determinata prestazione o per una particolare condizione del beneficiario. In questo tipo di dichiarazione rientra, ad esempio, la richiesta di prestazioni socio-sanitarie per persone con disabilità che possono far riferimento ad un nucleo familiare ristretto. Oppure le prestazioni universitarie per studenti che non fanno parte del nucleo familiare di origine.

- L'ISEE corrente, per chi perde il lavoro o subisce una diminuzione del reddito del 25%. È una formula particolare che consente di aggiornare il proprio ISEE in qualsiasi momento dell'anno, senza dover aspettare la presentazione della dichiarazione fiscale.

- La semplificazione delle procedure: informazioni come il reddito complessivo o altri dati già registrati dall'INPS o dall'Agenzia delle entrate, vengono direttamente recuperate dagli archivi. Così non c'è più bisogno che se ne occupi il cittadino in sede di dichiarazione.

Le Risposte ai quesiti sull'attuazione del nuovo ISEE sono reperibili sul sito del ministero all'indirizzo:
<http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/ISEE/Pages/default.aspx>

Sono inoltre disponibili:

- Istruzioni Dichiarazione Sostitutiva Unica
- Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE - Modello Integrato

- Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE - Modello MINI
- Dichiarazione Sostitutiva Unica per il calcolo dell'ISEE corrente.

Ministero dell'Interno: avvio dal 18 maggio 2015 della nuova modalità informatica per l'invio on line dell'istanza di cittadinanza.

Il Ministero dell'Interno comunica che a partire dal 18 maggio 2015 è disponibile il sistema informatizzato curato dal dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione che consente l'invio on line dell'istanza di cittadinanza.

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo

<https://cittadinanza.dlci.interno.it>, e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 200,00 previsto dalla legge n. 94/2009.

E' altresì disponibile un servizio di consultazione dello stato della richiesta di cittadinanza italiana per via telematica.

Per poter procedere con la

consultazione online dello stato di una domanda di cittadinanza è necessario effettuare, nell'ordine, le seguenti attività:

- Registrarsi sul sito tramite il modulo disponibile nell'area "Effettua Registrazione"
- Accedere all'area privata tramite le credenziali di accesso fornite in fase di registrazione.
- Effettuare il primo accesso alla pratica, utilizzando la funzione "Primo accesso alla pratica" presente nel menù di navigazione.
- Consultare lo stato corrente della domanda tramite la funzione "Visualizza stato pratica" .

Tutti i servizi sono disponibili su:

<https://cittadinanza.dlci.interno.it/sicitt/index2.jsp>